

Spettabile Studio

Segnalazione amianto 2019/368

OGGETTO: mappatura presenza amianto negli edifici

La legge 257/92, il DM 06/09/94 e il Piano Amianto 2016-2020 della Regione Piemonte pongono in capo ai proprietari o amministratori di edifici sia residenziali che industriali l'importante obbligo di censire, valutare e gestire i materiali contenenti amianto eventualmente presenti nell'edificio.

Ogni proprietario o amministratore di edificio costruito prima del 1994, anno del divieto di estrazione, produzione, commercializzazione e utilizzo dell'amianto, è obbligato, a pena di sanzioni amministrative e penali, a soddisfare i seguenti obblighi:

1) Far effettuare un'ispezione visiva da parte di un tecnico abilitato e se necessario procedere con campionamenti massivi ed ambientali con conseguenti analisi da parte di un laboratorio qualificato dal Ministero della Salute;

2) Se il tecnico e/o il laboratorio del punto 1, accertino la presenza di amianto nell'edificio è necessario ottemperare ai seguenti obblighi:

- a) Nomina di un Responsabile Amianto abilitato;
- b) Valutazione del rischio;
- c) Redazione del Piano di Controllo e Manutenzione;
- d) Eventuali opere di bonifica derivanti dai punti b e c;

- e) Compilare ed inviare la “Scheda per la comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008” via posta ordinaria con allegato documento d'identità, via email ordinaria con allegato documento d'identità, via PEC senza necessità di allegare documento d'identità.

Il Piano Amianto della Regione Piemonte 2016-2020, ha posto il 2020 come termine ultimo per l'attività di comunicazione e mappatura amianto negli edifici.

A seguito di accertamento, non sono ancora pervenute comunicazioni da parte del suo studio di amministrazione condominiale. Di conseguenza invitiamo ad ottemperare ai predetti obblighi **entro e non oltre 60 giorni**, oltre i quali verrà fatta segnalazione all'ASL e all'ARPA di riferimento.

Ricordiamo le sanzioni previste in capo al proprietario o amministratore da € 3.615,20 ad € 18.075,99 ai sensi art. 15 comma 2 della Legge 257 del 1992.

Al termine delle attività valutativa da parte di un tecnico abilitato la scheda di comunicazione deve essere inviata all'Asl e al seguente indirizzo email:
scheda-amianto@regione.piemonte.it